



REGIONE
LAZIO

SCHEMA DI CONVENZIONE

AVVISO PUBBLICO DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017, PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE, PER ATTIVITA' A FAVORE DI PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

CIG B5C056C4B9

L'Unione dei Comuni Alta Sabina "Autorità procedente", Ente Capofila del Distretto RI3, nella persona del
della Responsabile del Settore

e

l'Ente del Terzo Settore <denominazione> nella persona del legale rappresentante <nome e cognome> con sede
legale in <città>, <via/piazza/largo, n. civico>, con C.F. <codice fiscale> e P.I. <partita iva> anche solo "Ente
attuatore partner".

PREMESSO CHE:

- con la determinazione dirigenziale, reg. gen. n. ... del xx/xx/xxxx, veniva indetta una procedura di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 117/2017, finalizzata all'individuazione di enti del terzo settore interessati a presentare la propria candidatura per l'affidamento, in coprogettazione, per la realizzazione di interventi destinati a persone affette da disturbo dello spettro autistico;
- con la medesima determinazione si nominava la dott.ssa Carmela Bonafiglia quale responsabile unico del procedimento;
- con la nota prot. n. ... del xx/xx/xxxx, si procedeva alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico sui siti dei Comuni aderenti al Distretto RI3;
- con la determinazione dirigenziale, reg. gen. n. ... del xx/xx/xxxx, si costituiva apposita commissione di valutazione;
- con la determinazione dirigenziale, reg. gen. n. ... del xx/xx/xxxx

- si approvavano i verbali della Commissione valutatrice;
 - si individuava quale soggetto con cui co-progettare, l'ETS <denominazione> avente sede legale in in < città >, < via/piazza/largo, n. civico >, con C.F. < codice fiscale > e P.I. < partita iva >
 - si disponeva l'avvio dei tavoli di co-progettazione l'Unione dei Comuni dell'Alta Sabina e l'ETS sopra individuato per la definizione, congiunta e condivisa, nel rispetto dei criteri di trasparenza e contraddittorio, del Progetto definitivo;
- a conclusione si prendeva atto delle risultanze dei lavori attraverso i verbali dei tavoli di coprogettazione e del progetto definitivo comprensivo del piano economico;

RILEVATO CHE:

- lo strumento della co-progettazione degli interventi ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n.117/2017, trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sistema in grado di sostenere le logiche di sviluppo del complesso sistema di servizi per l'integrazione sociale dei cittadini nel quadro degli interventi oggetto della presente Convenzione, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati;
- la dimensione e le ricadute sociali dei fenomeni legati alla marginalità sociale richiedono la collaborazione con i soggetti del Terzo Settore il cui coinvolgimento attraverso percorsi di co-progettazione costituisce strumento di riferimento per le politiche di welfare locale;
- la partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità ed appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;
- lo strumento della co-progettazione vede, quindi l'Unione dei Comuni dell'Alta Sabina, in qualità di comune capofila del Distretto Ri3 ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle domande sociali reali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per la realizzazione degli interventi, prevedendo un sistema di verifica, valutazione e controllo attraverso cui assicurare la qualità e l'unitarietà dei processi organizzativi.

RAMMENTATO CHE:

- l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare, il comma 4 invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'art. 5, c. 1, lettera a), di tale Decreto individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore i servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000, che rimanda

all'art. 128 della legge n. 112/2016, la quale identifica i servizi sociali in tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- l'art. 55 del medesimo Codice del Terzo Settore prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;
- con sentenza n. 131/2020 la Corte Costituzionale legittima pienamente gli strumenti del citato art. 55, come la co-progettazione, quale modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico; ciò, al fine di promuovere un'ampia sinergia tra attori diversi per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando allo scopo, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell'amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente;
- la co-progettazione non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato;
- pertanto, il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta per l'Unione il rimborso delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi.

RITENUTO pertanto di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Unione dei Comuni Alta Sabina e <denominazione>, in persona del legale rappresentante, nella qualità di partner di progetto, eseguiranno le attività di cui alla Proposta progettuale ed al piano economico coprogettati con l'Ente Partner, come approvati dai verbali allegati alla presente convenzione in attuazione di quanto previsto dagli atti della procedura indetta dall'Unione dei Comuni Alta Sabina quale Autorità procedente, aventi ad oggetto la realizzazione di interventi a favore di persone affette da disturbo dello spettro autistico.

I documenti richiamati nel comma che precede sono allegati alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Il «partner» si impegna affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute ed entro la durata prevista.

Il «partner» assume l'impegno ad apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate,

nel corso del rapporto convenzionale, anche previa riapertura del Tavolo di Co- progettazione, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dalla Manifestazione di interesse e dai relativi Allegati.

ART. 2 – RISORSE AUTORITA' PROCEDENTE UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA

Per la realizzazione degli interventi nella presente Convenzione, l'Unione dei Comuni Alta Sabina metterà a disposizione dell'Ente Attuatore le risorse indicate nell'Avviso Pubblico per Manifestazione d'interesse.

ART. 3 – DURATA

L'avvio delle attività decorrerà dalla sottoscrizione della convenzione fino e non oltre il 31/12/2025, salvo eventuali proroghe. In presenza di ulteriori eventuali risorse da poter impiegare nella realizzazione degli interventi sarà possibile procedere con l'estensione della convenzione.

ART. 4 – BUDGET DI PROGETTO

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, di cui alla presente Convenzione, il partner ha proceduto ad un'offerta di compartecipazione pari ad € <valore in euro>.

L'Unione dei Comuni Alta Sabina, nella propria qualità di Autorità Procedente, per la realizzazione degli interventi previsti dalla Manifestazione di interesse metterà a disposizione le risorse pari ad € <valore in euro>.

ART. 5 – RISORSE UMANE ADIBITE ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

Il soggetto partner, per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, si impegna a garantire le figure professionali minime richieste dagli atti della procedura.

Il soggetto partner eseguirà le attività dedotte nella presente Convenzione mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio da espletare e previsti dalla legislazione vigente. A tal fine, dovrà presentare prima dell'avvio delle attività l'elenco completo del personale titolare e di quello da utilizzare in caso di sostituzione, con l'indicazione della qualifica, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae. Ogni sostituzione avverrà con personale di pari qualifica e competenza e sarà preventivamente comunicata per iscritto e/o per via telematica al Responsabile del procedimento. L'elenco del personale titolare e supplente dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.

Il soggetto partner è tenuto ad impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro, fatto salvo il ricorso a personale volontario, nel rispetto della disciplina vigente, applicando nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (C.C.N.L.) e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Il soggetto partner si impegna all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. Il soggetto partner, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

Il Responsabile-Coordiatore di progetto, nella persona di <nome e cognome>, sarà – oltre al Legale Rappresentante dell’Ente Attuatore – il Referente per i rapporti con gli Enti contraenti, che vigileranno sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

ART. 6 – GARANZIA E ASSICURAZIONE

Il soggetto partner prima dell’avvio dell’attività, dovrà prestare una garanzia definitiva, nei termini e con le modalità previste dalla Manifestazione di interesse e dall’art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm ii., analogicamente applicato alla presente Convenzione ed in quanto compatibile, a tutela degli interessi pubblici dell’Ente locale, la cui copia conforme all’originale viene allegata alla presente Convenzione.

Il soggetto partner provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione. Il soggetto partner è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e l’Unione dei Comuni Alta Sabina è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

A garanzia dei rischi connessi alle attività di cui alla presente Convenzione ed in conformità di quanto previsto dalla Manifestazione di interesse pubblicata dall’Unione dei Comuni Alta Sabina il partner ha prodotto le seguenti assicurazioni, valide per tutto il periodo della convenzione:

- a- n. xxx del xx/xx/xxxx rilasciata da <denominazione ente> per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimali non inferiori per ogni sinistro e per ogni anno ad € <valore in euro> con il limite minimo per persona di € <valore in euro> e per cose o animali di € € <valore in euro>;
- b- n. xxx del xx/xx/xxxx rilasciata da <denominazione ente> per responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) dipendenti dell’Ente Attuatore ed eventuali terzi con massimali non inferiori a € <valore in euro>;
- c- n. xxx del xx/xx/xxxx rilasciata da <denominazione ente> per gli autoveicoli di sua proprietà che vengono impiegati per le attività oggetto della presente Convenzione, le coperture assicurative contro il rischio RC, con un massimale non inferiore ad € <valore in euro> e copertura contro gli infortuni del conducente del mezzo con massimali non inferiori a € <valore in euro>;
- d- n. xxx del xx/xx/xxxx rilasciata da contro gli infortuni per gli utenti con massimali non inferiori a € <valore in euro> caso morte e € a € <valore in euro> per invalidità permanente e n. xxx del xx/xx/xxxx rilasciata da <denominazione ente> per le sedi in cui verrà svolta l’attività.

L’Unione dei Comuni è considerata “terzi” a tutti gli effetti.

ART. 7 – RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI -UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall’art. 12 della legge n. 241/1990.

Con riferimento alle regole di rendicontazione previste dai provvedimenti comunitari e nazionali, sarà attivato un sistema analitico di rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione complessiva del progetto. Saranno oggetto di rendicontazione tutti i costi diretti ed indiretti effettivamente sostenuti e comprovati.

Il soggetto partner ai fini della rendicontazione delle spese sostenute dovrà produrre la documentazione come da scheda progettuale allegata al presente atto. Gli importi indicati nella scheda progettuale costituiscono il massimo importo erogabile e devono, pertanto, intendersi comprensivi di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione delle singole tranche del contributo. In ogni caso il contributo assegnato all'Unione, entro il massimale indicato nel quadro economico, non potrà determinare un attivo.

Nel caso di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte del partner, l'Unione si riserva di sospendere l'erogazione delle somme fino alla ripresa del regolare adempimento. Il soggetto partner, con la sottoscrizione della presente Convenzione, espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a <nome e cognome>, avente le seguenti coordinate: <coordinate bancarie>.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE

È vietato cedere, anche parzialmente, la presente Convenzione, i relativi crediti e fatture, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Unione dei Comuni Alta Sabina.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il soggetto partner assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'Unione dei Comuni Alta Sabina le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, le ipotesi previste precedentemente.

ART. 9– VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Unione dei Comuni dell'Alta Sabina assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dal soggetto partner attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del soggetto partner, che è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, il soggetto appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679, verrà nominato con separato atto Responsabile esterno del trattamento (di seguito, in breve, "Responsabile") dei dati personali di titolarità dell'Unione dei Comuni Alta Sabina (Titolare del trattamento, di seguito, in breve, "Titolare"). A tal fine, dichiara di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e di impegnarsi, pertanto, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti/dati/banche dati indispensabili per erogare il servizio oggetto del contratto che saranno messi a disposizione del Responsabile mediante trasmissione/caricamento su *server* condivisi (anche in *cloud*) da parte del Titolare, oppure saranno raccolti direttamente dal Responsabile presso l'interessato.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto. È fatto divieto all'impresa contraente ed al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti all'attività stessa.

Ogni trattamento dei dati suddetti, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo, su indicazione del Titolare del trattamento, sarà tenuto a restituire allo stesso i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge. In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto venga eseguito, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere.

Qualora il Responsabile non garantisce l'adempimento dei compiti individuati dall'art. 28, comma 3, il presente contratto si intende risolto ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare. Nello svolgimento dell'incarico, con riferimento ai e nell'ambito dei trattamenti che saranno effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. (UE) 2016/679.

ART. 11 – INADEMPIENZE E PENALI

Qualora l'Unione dei Comuni dell'Alta Sabiba accerti il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono la presente convenzione da parte del soggetto partner, provvederà ad applicare le sotto elencate penali contrattuali:

- a) impiego di personale con titoli diversi da quelli stabiliti in fase di coprogettazione: applicazione di una penale di € 150,00/giorno per ogni operatore;
- b) mancata immediata sostituzione del personale assente per diversa causa: applicazione di una penale di €. 150,00/giorno per ogni mancata sostituzione;
- c) mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno;
- d) sostituzione del personale assente con operatori di qualifica e competenze diverse da quelle previste in fase di coprogettazione: applicazione una penale di €. 150,00/giorno per operatore;
- e) mancata sostituzione del personale non idoneo: applicazione di una penale di €. 200,00 /giorno per operatore, per ogni giorno successivo al secondo dalla formale comunicazione del diniego di autorizzazione da parte dell'Autorità procedente;
- f) mancata trasmissione delle relazioni richieste dal RUP: applicazione di una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita di invio;

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante. Il RUP procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate al soggetto partner a mezzo PEC. ai fini dell'avvio del procedimento di contestazione. La fase successiva all'avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i.

In caso di cumulo delle sanzioni l'Autorità procedente, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione. Per il recupero delle penalità l'Autorità procedente potrà effettuare trattenute su quanto dovuto al soggetto partner o sulla cauzione prestata, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

ART. 12 – RISOLUZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza del soggetto partner, l'Unione dei Comuni Alta Sabina liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento

del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del soggetto partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'Ente attuatore (EA);
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto indicato in fase di procedura;
- quando l'Ente attuatore (EA) si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Unione dei Comuni dell'Alta Sabina, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

ART. 13 – RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Rieti.

ART. 15 - CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Rilevato che in data xx/xx/xxxx è stata avviata tramite la B.D.N.A., secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, la richiesta della certificazione antimafia per <denominazione ente>, ai sensi di quanto previsto dall'art. 88 del Dlgs. 159/2011, comma 4 bis, il presente contratto, sottoscritto anche in assenza di comunicazione antimafia essendo trascorso il termine dei trenta giorni dalla richiesta, è sottoposto a condizione risolutiva e verrà risolto, “... fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e delle spese già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite ...”, “... quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto ...” (Comma 4 ter).

ART. 16 – ALLEGATI

La presente Convenzione è redatta in duplice originale.

Sono allegati alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e documenti:

- *Progetto Attuativo*
- *Piano Economico*

Tale atto viene quindi firmato digitalmente dalle Parti:

Per l'Unione dei Comuni Alta Sabina, la Responsabile - Dott.ssa Elena Braconi

Per l'ETS, il Rappresentante Legale – ...
